



**COMUNE DI VACONE
PROVINCIA DI RIETI**

**PARERE DELL'ORGANO DI
REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
VERBALE N°12 DEL 22.06.2026**

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto
**“APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI COMUNE DI VACONE (RI):
ANNO 2026”**

Il sottoscritto Dott. Emiliano Marocco nato a Roma il 09.11.1974 e con studio in Roma via Alfredo Catalani n°50, iscritto nell'ODCEC di Roma al nr. AA_010543 e al registro dei revisori legali al n°163075 nominato con delibera di consiglio comunale del Comune di Vacone (RI) n. 24 del 17.10.2024, esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto,

CONSIDERATA

- la richiesta di parere pervenuta tramite e-mail con allegata la relativa documentazione;
- la proposta motivata di deliberazione avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI COMUNE DI VACONE (RI): ANNO 2026”**;

PREMESSO CHE

- l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali.
-

CONSIDERATO

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- l'articolo 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione*

disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

- l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico il comma 660, in base al quale “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”.

VISTO/A

- la proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Determinazione del piano economico finanziario 2026-2029 - comune di Vacone (RI) 2029”, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno **2026** di euro **52.114,00 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)**, così ripartito in Entrate tariffarie costo *VARIABILE* di euro 30.393,00 e in Entrate tariffarie costo *FISSO* di euro 21.721,00;
- la proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI COMUNE DI VACONE (RI): ANNO 2026” così come formulata, con cui si propone di determinare per l'anno 2026 le tariffe della Tassa sui Rifiuti “TARI” contenute nei due allegati denominati “Utenze domestiche” ed “Utenze non domestiche” così determinate:

TARIFFE TARI 2026		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione			
Totale costi variabili	30.393	28.076,74	2.315,92
Totale costi fissi	21.721	20.066,26	1.655,17
Totale costo del servizio	52.114	48.143,00	3.971,09

Il Revisore legale dei conti prende atto degli allegati A, relativo alle utenze domestiche, e all'Allegato B relativo alle utenze non domestiche, del “Tributo comunale sui rifiuti (TARI)” per l'anno 2026.

Prendendo atto:

- che le previsioni del PEF sono coerenti con i dati contabili del bilancio;
- che la previsione di entrata è attendibile;
- che la previsione di spesa è congrua;

Considerato:

- 1) a) che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
- 2) di dare atto che per l'anno 2026 l'importo delle voci perequative introdotte da ARERA con la Delibera 385/2023/R/rif, è fissata in 0,10 euro/utenza per anno destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1,a,) ed in 1,50 euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2,a);
- 3) che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026 sia effettuato in n.03

rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 31 luglio 2026;
- 2° rata entro il 30 settembre 2026;
- 3° rata entro il 30 novembre 2026;

CONSIDERATO

- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2023;
- il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000;

TUTTO CIO' PREMESSO

lo scrivente Revisore Legale, unico, per quanto di competenza,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per quanto di propria competenza in merito alla proposta (in bozza) di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI COMUNE DI VACONE (RI): ANNO 2026”**.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vacone (RI), 22 giugno 2026

Il Revisore Legale dei conti, unico

(Dott. Emiliano Marocco)

~~Dottore Commercialista~~
Revisore Legale

00129 Roma - Via Nomentana, 150

